

ATA e nuovo contratto, cosa cambia per i permessi per motivi personali o familiari?

I tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari (art. 15 comma 2 CCNL/2007) sono stati **trasformati** in 18 ore per anno scolastico (art. 31 CCNL/2018).

L'art. 31 CCNL/2018 comma 1 così dispone: *“Il personale ATA, **ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito** nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche **mediante autocertificazione.**”*

Naturalmente rimane la possibilità di fruirli, **cumulativamente**, anche per la **durata dell’intera giornata** lavorativa, come previsto dall’art.2 lettera e).

In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è **convenzionalmente pari a sei ore.**

Questo significa che:

- *Quando i permessi sono fruiti per la **durata dell’intera giornata** saranno comunque calcolate **6 ore** anche in caso di settimana lavorativa articolata su 5 giorni con orario giornaliero di 7,12 ore, o con rientro pomeridiano, senza che il personale debba recuperare le ore non svolte.*
- ***Non si potrà richiedere il recupero delle ore non svolte a chi svolge il servizio in 5 giorni con 7,12 ore o rientri pomeridiani.***

L’art. 31 CCNL/2018 comma 4 dispone: *“in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1”*

È da notare come comunque non cambi nulla rispetto all’art. 15 comma 2 CCNL/2007 in merito al diritto del dipendente alla fruizione dei permessi e alla possibilità dell’autocertificazione degli stessi.

Pertanto, i permessi, anche se fruiti in ore, **non possono essere negati per esigenze di servizio** e non è possibile entrare nel merito dei motivi a supporto della richiesta. Possono inoltre essere giustificati con autocertificazione.